

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1037 del 27/02/2018
Oggetto	DPR 59 - 2013 - DITTA A.S.D. MOVIMENTO CON ATTIVITA' NEL COMUNE DI VOGHIERA - NUOVA AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1079 del 27/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 5804/2018/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta “A.S.D. Movimento” con sede legale nel Comune di Ferrara, via Modena n. 252/B ed attività nel Comune di Voghiera, località Gualdo, via Cesare Battisti n. 3 - Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di pesca sportiva con annesso bar e ristorante.

## LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 26.01.2018, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Voghiera ed assunta al P.G. di ARPAE il 08.02.2018 con il n. 1577, presentata al S.U.A.P. di Voghiera prot. n. 725 in data 29.01.2018 dalla Ditta “A.S.D. Movimento”, nella persona di Isabella Gozzi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Modena n. 252/B ed attività nel Comune di Voghiera, località Gualdo, via Cesare Battisti n. 3, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di pesca sportiva con annesso pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta “A.S.D. Movimento” per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite impianto di subirrigazione;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
  - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - la L.R. n. 5/06;
  - la L.R. 21/2012;
  - la L. 447/95
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
  - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
  - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore, allegata alla suddetta istanza, nella quale si dichiara:
  - di non utilizzare macchinari o impianti rumorosi e di non indurre aumenti significativi dei flussi di traffico presso l’attività;

- di non prevedere la presenza di sorgenti sonore significative, tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
- Vista la dichiarazione di assenza di sostanze pericolose nello scarico, allegata alla suddetta istanza;
- Preso atto che la potenzialità massima dello scarico è di 60 A.E.;
- Vista la comunicazione del S.U.A.P. di Voghiera datata 21.02.2018 (assunta al PG di ArpaE n. 2217 del 22.02.2018), contenente i seguenti Pareri dello Sportello Unico dell'Edilizia Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente, espressi con nota prot. n. 1205 del 12.02.2018:
  - Parere favorevole con prescrizioni, sotto il profilo tecnico ambientale, al rilascio del titolo abilitativo allo scarico mediante impianto di subirrigazione dei reflui domestici;
  - Presa d'atto di quanto dichiarato dal Legale Rappresentante della Ditta "A.S.D. Movimento" nella comunicazione relativa all'impatto acustico sopraccitata;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Voghiera alla Ditta "A.S.D. Movimento", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Modena n. 252/B ed attività nel Comune di Voghiera, località Gualdo, via Cesare Battisti n. 3, codice fiscale e P.IVA n. 01746830387 per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva con annesso bar e ristorante.

1) Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	<b>Comune</b>

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

### A) SCARICHI IDRICI

- Lo scarico autorizzato sul suolo tramite impianto di subirrigazione di acque reflue domestiche è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.

2. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria.
3. Lo scarico delle acque reflue domestiche non può superare la potenzialità massima di trattamento pari a 60 A.E.
4. La distanza tra la quota della rete disperdente e la quota della falda non dovrà essere inferiore a mt. 1,00.
5. Fra la trincea ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile deve essere presente una distanza minima di 30 mt.
6. La distanza tra la linea disperdente ed i confini di proprietà non deve essere inferiore a mt. 3,00.
7. In caso di danno o rottura ai sistemi di depurazione la ditta dovrà comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed a ArpaE Ferrara.
8. Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, la ditta ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa prima della scadenza della presente autorizzazione.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione l'Autorità competente provvederà all'irrogazione delle sanzioni previste dal titolo V della parte terza del D.Lgs 152/06.
10. La ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo i formulari, che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della D.G.R. dell'Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003.
11. Le opere dovranno essere eseguite, sia per tecniche costruttive che per materiali impiegati, in modo da evitare emanazione maleodoranti.

12. Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto di depurazione, mediante l'adozione di opportune misure manutentive. In caso di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.
13. La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso.
14. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
15. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.
16. Sono fatti salvi i diritti e le autorizzazioni di terzi.

Si precisa inoltre che:

- Gli uffici ed organi competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico e/o di spandimento dei liquami in qualsiasi momento.
- L'Amministrazione Comunale è esente da danni che si possano arrecare a causa di malfunzionamento dell'impianto di scarico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Voghiera una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Voghiera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Voghiera e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Voghiera, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia allo Sportello Unico dell'Edilizia Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Voghiera .

*firmato digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**